



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 11 DEL 04-03-2019</b>	<b>OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2019 - APPROVAZIONE</b>
---------------------------------	--

L'anno **duemiladiciannove**, addì **quattro** del mese di **marzo**, alle ore **19:40**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta Pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano presenti, al momento dell'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, il Sindaco Ing. EMANUELE MOGGIA e i seguenti Consiglieri:

### NOMINATIVO

EMANUELE MOGGIA  
ROMINA MOGGIA  
MONICA BETTA  
IVO CIUFFARDI  
EMANUELE RASO  
EMILIANA CAVALLO  
MICHELA DE SIMONI  
ROSSANA LUCCA  
ALDO NICORA  
ANGELO MARIA BETTA  
ELISABETTA DELBENE

### PRESENTE ASSENTE

Presente  
Assente  
Presente  
Assente  
Presente  
Assente  
Presente  
Presente  
Presente  
Assente  
Assente

Consiglieri assegnati n. 11 compreso il Sindaco; in carica n. 11 compreso il Sindaco; presenti n. 6  
assenti n. 5;

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

- Presiede il Sig. Ing. EMANUELE MOGGIA, in qualità di SINDACO;
- Partecipa con funzioni di Segretario il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURA CASTAGNA;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

La Consigliera Monica Betta afferma che il prezzo della tariffa globale è rimasto il medesimo, ma che il progetto tecnico è cambiato e occorre un accordo aggiuntivo con la società che svolge il servizio. Ricorda che nel 2012 quando fu stipulato il contratto di servizio, era prevista la raccolta "porta a porta", ma di fatto non fu attivato. A seguito nomina di un direttore esecutivo che ha verificato tutti i costi nel dettaglio, voce per voce, questo Ente è intervenuto per rivedere il rapporto con la società aggiudicataria e già nel 2015 c'è stato un recupero significativo in termini economici e anche una conseguente riduzione della spesa per l'utenza grazie alla razionalizzazione dei costi. A breve il Comune otterrà un rimborso di oltre 220.000,00 € in quanto si è rilevata la non congruità delle somme che la società aveva fatturato in allora.

Uditi gli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che differisce al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

**PREMESSO** che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- con deliberazione del C.C. n. 22 del 27/08/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC – componente TARI, TASI, IMU;

**ATTESO** che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

**TENUTO CONTO** che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARES ;
- questo Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, già a far data dall'anno 2013;
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- alle utenze domestiche deve essere assicurata una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

**CONSIDERATO** che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale copertura;

**RICHIAMATO** l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 653, della 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), della L. 208/2015, il quale prevede "*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*"

**DATO ATTO** che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

**ATTESO** che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio" che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

**VISTE** le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima applicazione della nuova disposizione;

**OSSERVATO** che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

**TENUTO CONTO** inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

**DATO ATTO** che “le risultanze del fabbisogno standard”, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a €. 446,54, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a €. 1.756,16 determina un fabbisogno standard finale pari a €. 784.189,03, che, aggiungendo le voci di costo afferenti la gestione del tributo che non rientrano nella stima del costo medio standard ricavabile dal modello - CARC, CGG, CCD inflazione programmata - quota €. 922.186,03;

**RILEVATO:**

- che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano finanziario ed il predetto fabbisogno standard si evidenzia un dato del costo effettivo superiore al fabbisogno standard ma che tale scostamento va considerato anche alla luce dei profili metodologici sopra richiamati e che le componenti del costo standard sono state stimate con riferimento ai dati dell’annualità 2013;
- Che deve altresì essere valutata la forte vocazione turistica del nostro territorio e l’elevato numero di attività di somministrazione in rapporto alla popolazione, variabili che comportano una gestione del servizio maggiormente articolata e molto onerosa soprattutto in relazione all’incremento dei passaggi giornalieri di raccolta presso le utenze non domestiche, lo svuotamento pomeridiano dei cestini posti su aree pubbliche tenuto altresì conto dell’assenza di un proprio centro di raccolta per la differenziata, fermo restando la validità dei contratti in essere;
- che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso un percorso di lavoro che nel tempo consentirà di ridurre i costi e permetterà di convergere sui costi standard che pertanto vengono individuati come obiettivo da raggiungere;

**CONSIDERATO** inoltre:

- che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti” ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;
- che l’art. 5, del D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);
- che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- che per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- che il Comune di Monterosso al Mare non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;
- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 21 categorie di utenza come stabilito dall’art. 19 del reg. IUC, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti;

- che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all'interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione;
- che il comma 652 art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;
- che per l'anno 2019, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € **1.297.220,97** e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- che dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze domestiche, come previsto dal DPR 158/1999 (art. 4, comma 2), sono state individuate le percentuali, per quanto riguarda la parte fissa della tariffa, del 30 % per le utenze domestiche e del 70 % per le utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda la parte variabile della tariffa, del 30 % per le utenze domestiche e del 70 % per le utenze non domestiche;
- che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 n. 1.a e 2.a, per le utenze domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche;

**VISTO** il piano economico finanziario relativo alla tassa sui rifiuti anno 2019, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Monterosso al Mare;

**CONSIDERATO** che è stata redatta dall'Ufficio Tributi Comunali l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano economico-finanziario 2019;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti.
- In attuazione delle scelte assunte è stata adottata l'articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 2);

**VISTO** in proposito l'art. 29 del regolamento IUC – componente TARI relativo alle ulteriori riduzioni ed esenzioni previste ai sensi dell'art.1, comma 660, della L.147/2013, il quale prevede che in sede di approvazione delle tariffe possano essere stabilite particolari riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

**RITENUTO** che possano essere concesse, a domanda, per l'anno 2019, le seguenti riduzioni/agevolazioni/esenzioni sulla tassa dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze a soggetti che possiedano contemporaneamente i requisiti economici e sociali sottoelencati:

**ESENZIONI**

**a) Requisito sociale**

- Appartenere ad un nucleo familiare composto da una o due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65 alla data di presentazione dell'istanza OPPURE appartenere ad un nucleo familiare composto anche da soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave e permanente come individuato dall'art. 3 L. 104/1992;

**b) Requisiti economici**

- Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali pertinenze come definite ai fini I.M.U., iscritta in catasto in una delle seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;

- Disporre di un valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 10.000,00 annui.

#### **RIDUZIONI del 50%**

##### **a) Requisito sociale:**

- Appartenere ad un nucleo familiare all'interno del quale deve essere presente un titolare di pensione (anzianità/invalidità) OPPURE appartenere ad un nucleo familiare con figli a carico OPPURE appartenere ad un nucleo familiare composto anche da soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave e permanente come individuato dall'art. 3, comma 3 L. 104/1992;

##### **b) Requisiti economici**

- Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali pertinenze come definite ai fini IMU iscritta in catasto in una delle seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;
- Reddito ISEE relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 12.000,00 annui.

#### **RIDUZIONI del 25%**

##### **a) Requisito sociale:**

- Appartenere ad un nucleo familiare all'interno del quale deve essere presente un titolare di pensione (anzianità/invalidità) OPPURE appartenere ad un nucleo familiare con figli a carico OPPURE appartenere ad un nucleo familiare composto anche da soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave e permanente come individuato dalla L. 104/1992;

##### **b) Requisiti economici**

- Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali pertinenze come definite ai fini IMU iscritta in catasto in una delle seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;
- Reddito ISEE relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 14.000,00 annui.

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del **30 luglio 2019**, a pena di decadenza del diritto, su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi, allegando copia della certificazione ISEE, riferita ai redditi percepiti nell'anno precedente e rilasciata dai soggetti abilitati. L'Ufficio procederà all'elaborazione dello sgravio/rimborso entro la data del 30 novembre 2019;

**VISTA** la delibera assunta in data odierna con la quale è stata apportata modifica al regolamento per l'istituzione della IUC, componente TARI, con inserimento di apposito articolo (26-bis) che prevede la riduzione della tassa a favore delle utenze non domestiche che attuano iniziative volte alla riduzione dell'utilizzo di imballaggi in plastica, alla prevenzione del rifiuto e alla tutela ambientale;

**PRESO ATTO** che tali riduzioni operano a consuntivo, pertanto producono effetto sul prossimo Bilancio 2020-2022;

#### **CONSIDERATO** che:

- occorre determinare anche il limite di spesa complessivo, delle agevolazioni/riduzioni di cui sopra, da iscriversi a bilancio;
- che le agevolazioni vengono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013;

**RITENUTO OPPORTUNO** fissare le scadenze per il versamento delle rate TARI ANNO 2019 come di seguito dettagliato:

1^ rata con scadenza 16 luglio 2019

2^ rata con scadenza 16 gennaio 2020

**DATO ATTO** che al termine dell'esercizio finanziario 2019 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**CONSIDERATO** che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, di un'apposita procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**VISTO** l'art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267 in merito all'attribuzione delle competenze del Consiglio Comunale;

**PRESO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e 147 bis del Tuel medesimo, sono stati acquisiti:

- il parere favorevole, inserito nella stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Arch. Massimiliano Martina in ordine alla regolarità tecnica,
- il parere favorevole, inserito nella stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi Sig. Messina Gianni in ordine alla regolarità tecnica
- il parere favorevole, inserito nella stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Gianni Messina in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 6 resi per alzata di mano (unanimità dei presenti), nessuno contrario, nessuno astenuto

## **D E L I B E R A**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario** della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019 che viene allegato ed è parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
3. **DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2019** (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto che viene allegato ed è parte integrante del presente provvedimento (Allegato 2);
4. **DI DARE ATTO** che il gettito stimato complessivamente derivante dalla applicazione della tassa TARI da iscriverne nella proposta di Bilancio di Previsione 2018- 2020 viene quantificato nell'importo di **€. 1.297.220,97**;
5. **DI APPROVARE le agevolazioni TARI** per l'abitazione principale e le sue pertinenze per l'anno 2019 di seguito indicate:

### **ESENZIONI**

#### **a) Requisito sociale**

- Appartenere ad un nucleo familiare composto da una o due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65 alla data di presentazione dell'istanza OPPURE appartenere ad un nucleo familiare composto anche da soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave e permanente come individuato dall'art. 3 L. 104/1992;

#### **b) Requisiti economici**

- Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali pertinenze come definite ai fini I.M.U., iscritta in catasto in una delle seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;
- Disporre di un valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 10.000,00 annui.

### **RIDUZIONI del 50%**

#### **a) Requisito sociale:**

- Appartenere ad un nucleo familiare all'interno del quale deve essere presente un titolare di pensione (anzianità/invalidità) OPPURE appartenere ad un nucleo familiare con figli a carico OPPURE appartenere ad un nucleo familiare composto anche da soggetto con invalidità civile

al 100% o in situazione di handicap grave e permanente come individuato dall'art. 3, comma 3 L. 104/1992;

**b) Requisiti economici**

- Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali pertinenze come definite ai fini IMU iscritta in catasto in una delle seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;
- Reddito ISEE relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 12.000,00 annui.

**RIDUZIONI del 25%**

**a) Requisito sociale:**

- Appartenere ad un nucleo familiare all'interno del quale deve essere presente un titolare di pensione (anzianità/invalidità) OPPURE appartenere ad un nucleo familiare con figli a carico OPPURE appartenere ad un nucleo familiare composto anche da soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave e permanente come individuato dalla L. 104/1992;

**b) Requisiti economici**

- Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali pertinenze come definite ai fini IMU iscritta in catasto in una delle seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;
- Reddito ISEE relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 14.000,00 annui.

**6. DI STABILIRE** che le domande per aderire alle agevolazioni di cui al punto 5 debbano essere presentate per l'anno 2019 entro il termine perentorio del 30 luglio 2019, a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione, su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi, allegando copia della certificazione ISEE, riferita ai redditi percepiti nell'anno precedente e rilasciata dai soggetti abilitati.

**7. DI STABILIRE che:**

- il limite di spesa complessivo, delle agevolazioni/riduzioni di cui sopra, da iscriversi a bilancio nell'apposito capitolo n. 1595 codice Bilancio 09.03-1.09.99.04.001 è di € 2.500,00;
- L'Ufficio Tributi dovrà procedere all'elaborazione dello sgravio/rimborso entro la data del 30 novembre 2019 sulla base di quanto stabilito dall'art. 29 del Reg. IUC – componente TARI;

**8. DI DARE ATTO** che le agevolazioni previste dall'art. 26-bis del Regolamento per l'istituzione della IUC, componente TARI, operano a consuntivo, pertanto produrranno effetto sul prossimo Bilancio 2020-2022;

**9. DI STABILIRE che**, per l'anno 2019, le scadenze per il pagamento del tributo sono fissate in numero di 2 rate con scadenza 16 luglio 2019 e 16 gennaio 2020;

**10. DI DISPORRE** l'inserimento del presente provvedimento nel Portale del Federalismo Fiscale in adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli in forma palese dei n.6 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, nessuno contrario, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ex art.134/4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267



# Cinque Terre Provincia della Spezia

---



**VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:PIANO ECONOMICO  
FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2019 - APPROVAZIONE**

SI ESPRIME

PARERE Favorevole IN DATA 27-03-2019 SULLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI  
DEGLI ART. 49 E 147 BIS DEL D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Massimiliano Martina

**VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:PIANO ECONOMICO  
FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2019 - APPROVAZIONE**

SI ESPRIME

PARERE Favorevole IN DATA 28-02-2019 SULLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI  
DEGLI ART. 49 E 147 BIS DEL D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to GIANNI MESSINA

**VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:PIANO ECONOMICO  
FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2019 - APPROVAZIONE**

SI ESPRIME

PARERE Favorevole IN DATA 28-02-2019 SULLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI  
DEGLI ART. 49 E 147 BIS DEL D.Lgs. 267/2000



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to GIANNI MESSINA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa LAURA CASTAGNA)

IL PRESIDENTE  
(F.to Ing. EMANUELE MOGGIA)

\*\*\*\*\*

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per rimanervi fino al 27-03-2019.

Dalla Residenza Municipale addì 12-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa LAURA CASTAGNA)

---

---

### **ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ,

#### **ATTESTA**

che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del  
18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 04-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa LAURA CASTAGNA)

---

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

L'INCARICATO

---